



COMUNE DI SPADAFORA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA SINDACALE

n.10 del 08.05.2019

OGGETTO: Nomina Giunta Comunale a seguito delle elezioni del 28.04.2019

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti di sezione in data 30.04.2019, dal quale risulta proclamato eletto sindaco del comune di Spadafora, la sottoscritta dr.ssa Tania Venuto nata a Milazzo il 29.10.1987;

VISTO l'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. e ii il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura;

VISTO il proprio documento programmatico nel quale sono stati indicati, quali assessori da nominare i signori:

1. Costantino Giovanna G. nata a Spadafora il 18.06.1963;
2. Cännuli Giuseppe nato a Milazzo il 15.11.1965;

VISTA la nota prot. n.6516 del 07.05.2019 con cui la sig.ra Costantino Giovanna G. ha comunicato di non potere ricoprire l'incarico, per sopraggiunti motivi personali;

VISTO l'art. 17 del decreto del presidente della regione 20 agosto 1960, n. 3, ai sensi del quale, ai fini della composizione degli organi, la popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

DATO ATTO che il Comune di Spadafora alla data dell'ultimo censimento contava una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO l'art. 33, comma 1, della legge 142/90, come introdotto dall'art 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e sostituito, da ultimo, dall' art.1, della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, ove è previsto che *la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo Statuto, così individuato:*

"nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro".

VISTO l'art. 37, comma 2, del vigente Statuto Comunale il quale prevede che *la Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero di quattro assessori;*

DATO ATTO, pertanto, che la normativa introdotta con la precitata legge regionale, n.3 del 3 aprile 2019, non incide sulla composizione della Giunta di questo Comune;

VISTO l'art.12, comma 2, della L.R. 7/1992 e s.m.i. che estende ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina;

VISTO l'art. 12, comma 4, della pluricitata legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dalla legge regionale 5 aprile, 2011, n. 6, il quale, testualmente, recita. " *La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti*";

VISTA la circolare 12 marzo 2012, n. 6. dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che, con riferimento alla presenza in seno alla giunta comunale di entrambi i generi, chiarisce che, non stabilendo la norma un minimo od un massimo di rappresentanza, dal tenore letterale emerge che la giunta non debba essere composta esclusivamente da soggetti dello stesso genere e ai fini di un corretto adempimento della disposizione, pertanto, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso;

VISTO l'art.1 , comma 3, della citata legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 il quale prevede che, ove il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della Giunta comunale arrotondato all'unità inferiore;

VISTO l'art 12, comma 6, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dalla legge regionale 5 aprile, 2011, n. 6, il quale, testualmente, recita: "*Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta, e dei consiglieri comunali*;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

DI NOMINARE la Giunta Comunale nelle persone sotto elencate:

1. Arcuri Carmelo nato a Mulhouse (Francia) il 02.01.1968.(Esterno)
2. Cannuli Giuseppe nato a Milazzo (Me) il 15.11.1965.(Esterno designato)
3. Centorrino Tindaro nato a Spadafora (Me) il 02.10.1968.(Esterno)
4. Mortelliti Roberto nato a Messina il 22.05.1971.(Esterno)

Di provvedere con successivo provvedimento all'assegnazione delle deleghe

R A M M E N T A

CHE gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, devono accettare la nomina e prestare il giuramento in presenza del Segretario Comunale che redige il processo verbale, secondo l'art. 45 dell'OREL. Il rifiuto del Giuramento comporta la decadenza dalla carica.

CHE, prima dell'immissione nella carica, gli Assessori devono, altresì, rendere e depositare le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e nelle cause ostative all'esercizio della carica.

CHE, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, così come modificato dalla legge regionale 5 aprile, 2011, n. 6, la carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, ma la Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti, e pertanto, prima della immissione nella carica, e comunque entro dieci giorni dalla nomina, almeno due degli assessori nominati hanno facoltà di dichiarare, per quale ufficio intendono optare; se non si

rilascia tale dichiarazione, si decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.

DISPONE

L'immediata notifica della presente nomina agli interessati, nonché l'invio di una copia del presente atto, dopo l'accettazione da parte degli stessi, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Servizio Elettorale - Dipartimento delle autonomie Locali, all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, ai Responsabili di Area e al Segretario Comunale;

Di comunicare la presente nomina al Consiglio Comunale, entro dieci giorni dall'insediamento della Giunta.

La presente verrà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

IL SINDACO
Dr.ssa Tania Veruto

